



# COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione - seduta Pubblica

### Delibera N. 9 del 24-06-2025

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TAR). ANNO 2025**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno**, alle ore **17:00** nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, sono oggi convocati in seduta **Pubblica Straordinaria** i Consiglieri Comunali.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale *Roberto Amerise* che esegue l'appello nominale:

**Eseguito l'appello risultano:**

CONSIGLIERI	PRES.	CONSIGLIERI	PRES.
MOFFA SILVANO	PRESENTE	PAPASIDERO SARA	PRESENTE
PIZZUTI CHIARA	PRESENTE	PIZZUTI ANNA MARIA	PRESENTE
FERRETTI CESARE	PRESENTE	BOZZI VALENTINA	PRESENTE
IANNUCCI ANTONELLA	PRESENTE	TEMPERINI VALENTINA	PRESENTE
SALVI MARCO	PRESENTE	RECCHIA BRUNO	PRESENTE
RAMACCI LEONARDO	PRESENTE	VARI EMANUELA	PRESENTE
PETRELLI MARIA CRISTINA	PRESENTE		

Si constata che risultano presenti n. **13** Consiglieri e assenti n. **0** Consiglieri.

On. Silvano Moffa, nella qualità di Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Scrutatori:

Ramacci Leonardo  
Temperini Valentina



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'*Imposta Unica Comunale (IUC)*;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'*Imposta Unica Comunale*, ad eccezione delle disposizioni relative alla *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;

**Preso atto** che la suddetta *tassa sui rifiuti (TARI)* è disciplinata dall'art. 1 commi da 639 a 705, della citata legge 147/2013), come modificata dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con Legge 02/05/2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016, è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Letti in particolare i commi da 650 a 654 nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- *comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata all'anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria*
- *comma 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;*
- *comma 652, primi due periodi, della Legge n. 147/2013: " Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. [...]".*
- *comma 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;*
- *comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- *comma 683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 3 comma 5 -quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022 a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**Preso altresì atto** che l'art. 10-ter del D.L. n. 25/2025 (cd Decreto "PA"), convertito dalla Legge n. 69/2025 pubblicato in G.U. n. 109 del 13/05/2025 ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante

l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) fissando il termine di approvazione al 30 giugno 2025;

**Visti:**

- *l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga';*
- *integrato dalla deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio rifiuti, per il periodo 2018-2021;*
- *l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;*
- *la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";*
- *la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";*
- *la determinazione n. 2/DRIF72021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*
- *la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento triennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);*
- *la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;*

**Verificato** che il metodo MTR-2, prevede "il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF";

Ricordato che l'MTR-2 prevede:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cedenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento dell'Autorità;
- una eventuale revisione infra- periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- di revisione infra-periodo, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano. Il MTR-2 prevede inoltre una revisione nel secondo biennio (2024/2025).

Tale revisione è stata normata con la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 di aggiornamento biennale (2024/2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e con la deliberazione n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, che approva la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 389/2023/R/RIF. Con la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 ARERA che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, chiarendo alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF.

**Vista** la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e sue modificazioni ed aggiornamenti, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni:

**Considerato** che con deliberazione del C.C. n. 36 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 ed i relativi allegati, immediatamente esecutiva;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

**Preso atto che:**

- il Piano economico finanziario del servizio integrato gestione rifiuti (PEF) per il 2024-2025, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 02/07/2024 è da considerarsi quale atto propedeutico all'elaborazione delle tariffe TARI ed alla conseguente approvazione delle stesse;

-il suddetto PEF, per il 2025, evidenzia costi complessivi pari a Euro 2.463.840,50 (compresa IVA), a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 57.133,02). Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 2.410.777,00 (comprensivi di IVA e attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021);

**Dato atto** che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

**Precisato** che la ripartizione tra costi fissi e costi variabili e tra utenze domestiche e non domestiche risulta determinata, ai sensi del D.p.r. 158/1999 e del citato PEF per l'anno 2025 come segue:

TCF – COSTI FISSI	TCV – COSTI VARIABILI	COSTI TOTALI
€ 625.753,96	€ 1.785.023,04	€ 2.410.777,00

**Considerato che:**

• Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;

• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

• la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

• per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa 5 alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; • l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

• che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**Ritenuto** pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

**UTENZE DOMESTICHE**

NUMERO COMPONENTI		<b>Ka</b> Coeff di adattamento per superficie	<b>Kb</b> Coeff proporzionale di produttività
1.1	Nucleo familiare 1	1,10	1,25
1.2	Nucleo familiare 2	1,20	2,30
1.3	Nucleo familiare 3	1,30	2,55
1.4	Nucleo familiare 4	1,40	2,81
1.5	Nucleo familiare 5	1,49	3,70
1.6	Nucleo familiare 6	1,57	4,34
1.10	Non residenti	1,10	2,30

**UTENZE NON DOMESTICHE**

DESCRIZIONE		<b>Kc</b> Coeff potenziale di produzione	<b>Kd</b> Coeff di produzione kg/m anno
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,61	5,65
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	0,52	4,80
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti	0,81	7,45
2.6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
2.7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67
2.8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98
2.9	Case di cura e riposo	1,14	9,20
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55
2.12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89
2.13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie	1,22	11,26
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
2.15	Negozi particolari quali filatelia, te	0,86	7,90
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri	1,12	10,32
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie	0,99	9,10
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	11,58
2.21	Attività artigianali di produzione beni	0,88	8,10
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,70	32,22
2.24	Bar, caffè, pasticceria	3,00	25,80
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, s	1,90	17,52
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,90	16,10
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,	5,20	45,00

Dato atto che:

- che l'elaborazione delle tariffe viene effettuata utilizzando i coefficienti K di produttività dei rifiuti, previsti dal D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ossia:

- per le utenze domestiche, i coefficienti Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;
- per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti Kd per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;

**Dato atto** che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario e che le variazioni tariffarie delle utenze domestiche e non domestiche del corrente anno 2025, rispetto al precedente anno 2024, dipendono dalle variazioni dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al citato PEF, nonché dalle variazioni delle superfici dichiarate o accertate dall'Ufficio;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**Esaminate** inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni",

**Richiamata** la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", con cui ARERA ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al dovuto dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a. UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad Euro 0,10 per utenza per anno;

b. UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari per l'anno 2024, ad Euro 1,50 per utenza per anno.

**Vista** la deliberazione n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025, con la quale ARERA ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2025 una nuova componente perequativa unitaria denominata UR3., inizialmente fissata in 6 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

**Rilevato** che le predette componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità e che le componenti perequative sopra citate non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza;

Preso atto che la deliberazione ARERA stabilisce, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione;

**Preso altresì atto** che tali componenti vengono inserite negli avvisi di pagamento della TARI emessi dal Comune di Segni per l'anno 2025;

**Richiamato** l'art. 13, comma 15, 15-bis e 16-ter del D.L. n. 201 del 06/12/2011, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che: testualmente recita:

*"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da*

*consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente",*

**Rilevato** che l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020 le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana";

**Preso atto** che il tributo provinciale sopra richiamato (TEFA), è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale sull'importo della tassa rifiuti nella misura del 5%;

**Ribadito** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**Evidenziato** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**Atteso** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/06/2021;

**Ritenuto** di differire i termini per il pagamento della TARI previsti dall'art. 35, comma 3 del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti stabilendo:

- al 31 luglio 2025 la scadenza della prima rata;
  - al 31 agosto 2025 la scadenza della seconda rata;
  - al 31 ottobre 2025 la scadenza della terza rata;
  - al 10 dicembre 2025 la scadenza della quarta rata;
- con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31/07/2025.

**Visto** lo statuto comunale;

**Ritenuta** la propria competenza a deliberare in base al D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 18 agosto 2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile della Responsabile dell'area amministrativa economico finanziaria dell'Ente;

Con voti 9 favorevoli, 4 contrari (Bozzi, Temperini, Recchia, Vari)

## **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) e i documenti ad esso allegati, approvato con delibera di C.C. n° 12 del 02/07/2024, valido 2024-2025;

3) Di approvare per l'anno 2025 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche integralmente riportate nei prospetti che seguono:

#### TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		Ka Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parter fissa)	Kb Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	Nucleo familiare 1	1,10	1,25	0,925491	178,728639
1.2	Nucleo familiare 2	1,20	2,30	1,009626	328,860697
1.3	Nucleo familiare 3	1,30	2,55	1,093762	364,606425
1.4	Nucleo familiare 4	1,40	2,81	1,177897	401,781982
1.5	Nucleo familiare 5	1,49	3,70	1,253619	529,036774
1.6	Nucleo familiare 6	1,57	4,34	1,320928	620,545838
1.10	Non residenti	1,10	2,30	0,925491	328,860697

#### TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

DESCRIZIONE		Kc Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	Kd Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,61	5,65	0,908567	2,650132
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	0,52	4,80	0,774516	2,251440
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti	0,81	7,45	1,206458	3,494422
2.6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12	0,834094	2,401536
2.7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67	2,368232	6,880964
2.8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98	1,772450	5,150169
2.9	Case di cura e riposo	1,14	9,20	1,697978	4,315260
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55	2,189498	6,355628
2.12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89	1,280930	3,700804
2.13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie	1,22	11,26	1,817134	5,281503
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21	2,144814	6,196151
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende	0,86	7,90	1,280930	3,705495
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri	1,12	10,32	1,668189	4,840596
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie	0,99	9,10	1,474560	4,268355
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	11,58	1,876712	5,431599

2.21	Attività artigianali di produzione beni	0,88	8,10	1,310720	3,799305
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,70	32,22	5,510981	15,112792
2.24	Bar, caffè, pasticceria	3,00	25,80	4,468363	12,101491
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,90	17,52	2,829963	8,217757
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,90	16,10	2,829963	7,551705
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,	5,20	45,00	7,745163	21,107252

4) Di differire i termini per il pagamento della TARI previsti dall'art. 35, comma 3 del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti stabilendo:

- al 31 luglio 2025 la scadenza della prima rata;
- al 31 agosto 2025 la scadenza della seconda rata;
- al 31 ottobre 2025 la scadenza della terza rata;
- al 10 dicembre 2025 la scadenza della quarta rata;

con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;

5) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in misura pari all'aliquota del 5,00 % deliberata dalla Città Metropolitana di Roma;

6) Di dare atto, altresì, che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applicano le componenti perequative previste da ARERA, mediante deliberazione n.386 del 3/08/2023, nella misura di 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022) e di 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

7) Di dare altresì atto che sull'importo della tassa rifiuti (TARI) si applica la componente perequativa prevista da ARERA, mediante deliberazione n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025, nella misura 6,00 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

8) Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni

Successivamente,

Il Consiglio Comunale,

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;  
con separata votazione,

Con voti 9 favorevoli, 4 contrari (Bozzi, Temperini, Recchia, Vari)

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di approvare le tariffe TARI 2025 entro il termine del 30 giugno 2025 e di avviare tempestivamente il procedimento di liquidazione del tributo, predisponendo ed inviando ai destinatari i relativi avvisi di pagamento con un congruo anticipo rispetto al termine previsto per il pagamento della prima rata. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
Chiara Pizzuti

**IL PRESIDENTE**  
On. Silvano Moffa

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Roberto Amerise

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-06-2025:*

*- Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo n. 267/2000.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Roberto Amerise

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*





# COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera N. 9 del 24-06-2025**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2025**

### PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Segni: [www.comune.segni.rm.it](http://www.comune.segni.rm.it) – Sezione Albo Pretorio”on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall' art. 124, comma 2, del D.Lgs 267/2000.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 784 del Reg. Albo Pretorio.

Si attesta che la presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Segni : [www.comune.segni.rm.it](http://www.comune.segni.rm.it) – Sezione Albo Pretorio”on-line” per quindici giorni consecutivi.

Dal 01-07-2025 al 16-07-2025.

Segni, 01-07-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE  
(vedi nominativo su certificato di firma digitale)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*





# COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 9 del 17-06-2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2025

### PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000

\*\*\*\*\*

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

**FAVOREVOLE**

Data, 18-06-2025

Il Responsabile dell' Area Economico-  
Finanziaria  
Dott.ssa Stefania Quadrini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82  
del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il  
testo cartaceo e la firma autografa*





# COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 9 del 17-06-2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2025

### PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000

\*\*\*\*\*

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

**FAVOREVOLE**

Data, 18-06-2025

Il Responsabile del servizio interessato  
Dott.ssa Stefania Quadrini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

